

**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 14 novembre 1997

tra

Telecom Italia Mobile S.p.A.,

e

SILC/CGIL - FISTE/CISL - UIL/TEUIL

si conviene quanto segue

**TELELAVORO**

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del CCNL 9 settembre 1996, TIM e OO SS, considerate le evoluzioni tecnologiche e di mercato, nonché le implementazioni dell'organizzazione aziendale, convengono di avviare la sperimentazione del telelavoro, individuando di seguito i settori di attività nei quali saranno prioritariamente praticate sperimentazioni di telelavoro.

**1) Presidi Territoriali di Rete**

**1.1) Premessa**

L'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e degli strumenti di comunicazione, consentono il rapido e significativo sviluppo di molteplici, innovative interrelazioni tra l'individuo e le modalità di espletamento delle prestazioni lavorative.

Per quanto riguarda specificatamente il rapporto di lavoro subordinato, le nuove tecnologie comportano possibilità di radicali mutamenti dei tradizionali schemi di relazione lavoratore/azienda e capo/collaboratore.

In particolare risulta sempre più consistente il ricorso a forme di telelavoro, in quanto arte da un lato ad ottimizzare le performance aziendali in termini di recupero di produttività e di contenimento dei costi, e dall'altro a garantire al singolo operatore occasioni di sviluppo della professionalità e di autonomia nella gestione del tempo lavoro, con significative implicanze per il miglioramento della qualità della vita.



Nell'ambito di un assetto relazionale, qual è quello delle telecomunicazioni, risultato costantemente caratterizzato da un immediato recepimento ed attuazione dei modelli organizzativi emergenti, il telelavoro ha formato oggetto di specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva.

In coerenza con tali sentieri di sviluppo, sarà avviata, in corso d'anno, una prima iniziativa di telelavoro a valere per il personale esterno operante presso i Presidi Territoriali di Rete, che riguarderà, nella fase di avvio, gli interventi sugli apparati ubicati al di fuori del comune in cui insiste il PTR.

Obiettivo di tale progetto è quello di garantire un significativo miglioramento dei livelli qualitativi del servizio, sia attraverso la riduzione dei tempi di intervento sul sito da ripristinare, sia rafforzando le attività di manutenzione preventiva (rilevamenti delle misure di potenza o di sensibilità, rilevamenti delle interferenze, verifica delle condizioni del sito a livello di illuminazione, stato delle porte di accesso, verifica degli accumulatori, ecc.).

La sperimentazione prenderà avvio con effetto immediato e riguarderà, in tale fase, i PTR Toscana e Puglia, interessando indicativamente il 50% del personale esterno ivi operante.

#### 1.2) Adesione

L'adesione al telelavoro avrà luogo su base volontaria e per un periodo minimo di 6 mesi. La eventuale richiesta di ripristino dell'ordinaria modalità di espletamento della prestazione dovrà essere comunicata, sia dall'azienda che dal lavoratore, con un preavviso di 3 mesi.

L'accoglimento delle richieste è subordinato alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:

- il personale in questione dovrà già aver maturato una esperienza lavorativa tale da consentirgli di operare in autonomia nelle attività di competenza;
- l'ubicazione del domicilio del lavoratore dovrà essere logisticamente correlata alla sfera territoriale di normale effettuazione degli interventi.

In caso di eccesso di domande rispetto al numero di risorse da coinvolgere nel progetto, si darà priorità all'anzianità di servizio e alla sussistenza di particolari esigenze familiari e/o personali.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

### 1.3) Beni assegnati in dotazione

Ai fini dell'espletamento della prestazione, il lavoratore riceverà in dotazione un computer portatile, un'auto sociale e le attrezzature di normale utilizzo per l'effettuazione degli interventi.

Il lavoratore è responsabile per la detenzione di detti beni secondo l'ordinaria diligenza.

La Società provvederà a garantire i suddetti beni contro i rischi di furto e danneggiamento attraverso apposite coperture assicurative.

I beni assegnati in dotazione al lavoratore dovranno essere utilizzati esclusivamente per motivi di servizio. In particolare, l'autoveicolo sarà depositato presso locali idoneamente custoditi (autorimesse pubbliche, posti auto adeguatamente protetti) con imputazione dei relativi costi a carico della Società.

L'automezzo potrà anche essere custodito presso l'abitazione del lavoratore, qualora sussistano le suddette garanzie di sicurezza.

In considerazione delle particolarità organizzative introdotte con il telelavoro, che determinano la necessità di collegarsi con il sistema informativo dell'Azienda da luoghi diversi da quelli aziendali, il lavoratore sarà conseguentemente tenuto a garantire la riservatezza dei dati gestiti ed il corretto utilizzo delle password, nel rispetto della normativa aziendale specifica.

In caso di malfunzionamento dell'auto, del computer e di qualunque altra attrezzatura che possa incidere significativamente sulla prestazione di telelavoro, il lavoratore sarà tenuto ad informare immediatamente la sede di appartenenza, che assumerà le opportune determinazioni circa l'eventuale rientro presso la sede di lavoro.

### 1.4) Sede di lavoro

In relazione a quanto stabilito con riferimento al telelavoro del "working-out" nell'art.7 del CCNL, resta fermo che la sede aziendale è quella in cui è ubicato il centro di lavoro cui è assegnato il lavoratore.

### 1.5) Orario di lavoro

I lavoratori che operano in telelavoro sono tenuti ad osservare lo stesso regime orario previsto per il personale che svolge la sua attività presso il Centro di Lavoro.



#### 1.6) Trattamento di refezione e di trasferta

Il trattamento di refezione e di trasferta sarà determinato mantenendo a riferimento il comune in cui è ubicato il Centro di lavoro.

In deroga a quanto sopra, qualora il lavoratore si trovi a fruire della pausa intermedia nell'ambito del medesimo comune di inizio/termine ordinario della prestazione, sarà riconosciuto il trattamento di cui agli artt. 3, 3° comma e 23 dell'accordo di Armonizzazione del 9 settembre 1996.

#### 1.7) Rilievazione presenze

L'inizio dell'attività lavorativa coinciderà con l'ora di invio del "ticket di presa in servizio" così come attestata dal sistema informativo Trouble Ticketing; il termine della prestazione lavorativa coinciderà con l'ora di invio del "ticket di chiusura del servizio".

Dette comunicazioni dovranno essere effettuate all'atto del ritiro/deposito dell'automezzo sociale che, per il tempo non utilizzato, resterà quindi nella disponibilità dell'Azienda.

L'Azienda potrà, durante l'orario di lavoro, effettuare comunicazioni di servizio, contattando il lavoratore attraverso gli strumenti aziendali normalmente in dotazione.


#### 1.8) Rientro in sede

Il lavoratore sarà tenuto ad un rientro periodico, con frequenza di norma settimanale.

#### 1.9) Richiesta permessi e ferie

La richiesta di ferie o permessi sarà presentata anticipatamente in occasione di uno dei rientri in sede.

Per i casi in cui ciò non sia possibile, il lavoratore preavviserà per le vie brevi il responsabile e consegnerà la relativa modulistica al primo rientro nella sede aziendale.



#### 1.10) Informative sindacali ed aziendali.

Al fine di consentire al lavoratore che opera da remoto di prendere visione tempestivamente delle suddette informative, verrà istituita dall'Azienda una apposita "bacheca elettronica".

La gestione della bacheca, per quanto concerne le informative delle organizzazioni sindacali, è affidata direttamente alle organizzazioni stesse.

#### 1.11) Diritti sindacali

Le risorse interessate alla sperimentazione non subiranno alcuna limitazione ai propri diritti sindacali in virtù della partecipazione alla stessa. Vengono, in particolare, confermate le prassi in uso per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee.

#### 1.12) Monitoraggio sulla sperimentazione


Le parti, in considerazione:

- dei cambiamenti nell'organizzazione del lavoro impliciti nella modalità di telelavoro,
- della mancanza di esperienze significative e diffuse,

procederanno ad un'azione di monitoraggio all'interno del Consiglio di Direzione Generale al fine di valutare gli impatti che la stessa ha in termini di:

- organizzazione del lavoro nonché di organizzazione della vita del lavoratore;
- efficacia/efficienza delle dotazioni;
- efficacia/efficienza degli interventi;
- professionalità operanti presso il Presidio Territoriale della Rete;
- possibilità di estensione del telelavoro presso altre strutture organizzative.

Un primo monitoraggio avrà luogo dopo tre mesi dall'inizio della sperimentazione e le risultanze saranno acquisite dalle parti con la finalità di procedere ad eventuali modificazioni e/o adattamenti della sperimentazione.



2) *Personale addetto alla vendita*

Per consolidare e sviluppare il core business aziendale, in correlazione con le dinamiche di acquisizione/consolidamento della clientela (aziende e dealers), risulta strategico presidiare i segmenti di mercato attraverso un'azione commerciale efficace e capillare.

Uno specifico progetto di telelavoro per il personale addetto alla vendita, prevedendo condizioni di elevata mobilità, renderà possibile gestire le azioni di commercializzazione nei confronti dei clienti, in termini immediati, grazie alle possibilità di accesso, ovunque e in qualunque momento, al sistema informativo aziendale rimanendo costantemente a contatto del flusso informativo aziendale.

Il venditore avrà quindi la disponibilità di un vero e proprio "ufficio mobile", con potenzialità identiche rispetto a quelle di un ufficio tradizionale.


Per la realizzazione di questo progetto sarà assegnata a tutto il personale addetto alla vendita una "valigetta telematica" (comprendente un computer portatile, un telefono cellulare abilitato alla trasmissione dati/fax, una stampante portatile), per:

- l'accesso da remoto ai sistemi informativi aziendali;
- il trattamento, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni;
- la distribuzione/installazione remota di versioni aggiornate di pacchetti software;
- il collegamento costante con la sede e la comunicazione con i colleghi e con il proprio responsabile.

L'attuazione operativa di tale progetto, di cui sarà preventivamente fornita esaustiva informativa, è prevista in termini sperimentali indicativamente entro il primo semestre del 1998, compatibilmente alla realizzazione dei necessari supporti informatici.

2.1) *Aspetti relazionali e sindacali*

Per quanto concerne sia l'esercizio dei diritti sindacali, che le procedure di monitoraggio della sperimentazione, si conferma quanto in precedenza precisato per i Presidi Territoriali di Rete.



*Nota a verbale*

*Le Parti si danno atto che, per le strumentazioni che saranno utilizzate nell'esercizio delle attività in telelavoro, risulta soddisfatta la condizione di cui all'art. 4, l. n. 300/1970.*

*Mr.*

*Luca Parisi*

*①*

*Stefano*

*Domenico*

*Giulio*

*Antonio*